

CIRCOLARE N. 013-2011 DEL 19 DICEMBRE 2011

INTERESSE LEGALE AL 2,5% DAL 1° GENNAIO 2012

In attuazione dell'articolo 1284 c.c., il DM 12 dicembre 2011, pubblicato sulla G.U. n. 291 del 15 dicembre scorso, il tasso di interesse legale aumenta al **2,5%** in ragione d'anno, rispetto al 1,5% stabilito per l'anno 2011.

Il nuovo tasso di interesse legale del 2,5% si applica **dal 1° gennaio 2012** e la sua variazione ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive.

Ai fini fiscali, l'aumento del tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2012 ha **rilevanza**, in particolare, in relazione alla procedura di **ravvedimento operoso**, di cui all'art. 13 del DLgs. 18 dicembre 1997 n. 472. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Il tasso da applicare è quindi pari:

- al **2,5%**, dal 1° gennaio 2012 fino al giorno di versamento compreso;
- all'**1,5%**, dal 1° gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2011;
- all'**1%**, dal 1° gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2010;
- al **3%**, fino al 31 dicembre 2009.

La nuova misura del 2,5% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:

- ai **capitali dati a mutuo** (art. 45, comma 2 del TUIR);
- agli **interessi** che concorrono alla formazione del **reddito d'impresa** (art. 89, comma 5 del TUIR).

Al nuovo tasso di interesse legale del 2,5% saranno **adeguati**, con un successivo decreto, i coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell'imposta di **registro**, **ipotecaria**, **catastale**, di **successione** e **donazione**, delle **rendite** perpetue o a tempo indeterminato, delle rendite o pensioni a tempo determinato, delle rendite e delle pensioni vitalizie e dei diritti di usufrutto a vita. I nuovi coefficienti si applicheranno agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di **contributi previdenziali e assistenziali**, ai sensi dell'art. 116, comma 15 della L. n. 388/2000 (Finanziaria 2001).